



Prefettura di Lucca

Ufficio territoriale del Governo

AREA III

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il provvedimento del Comune di Careggine in data 2 agosto 2024, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "22° CORRI NEL COMUNE DI CAREGGINE – ISOLA SANTA-CAREGGINE", per il giorno 18 agosto 2024, organizzata dal sig Poli Graziano Presidente della Associazione Sportiva "G.P. PARCO APUANE", con ritrovo dei concorrenti alle ore 7,00 nella frazione di Isola Santa nel Comune di Careggine (LU), partenza alle ore 9,00 e arrivo al capoluogo alle 11,45 nel comune di Careggine;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade, ricadenti nel territorio del comune di Careggine;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 18 agosto 2024, per tutto il percorso della competizione sopraindicata, riprodotto nel programma allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara". **In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente, trascorsi i quali i partecipanti alla manifestazione non verranno più considerati in corsa e dovranno pertanto togliere il numero o altro segno identificativo di partecipazione alla gara. I podisti considerati "fuori corsa" saranno tenuti al rispetto di tutte le norme che regolano la circolazione stradale.**

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato alla sospensione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla sospensione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dell'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza;



Prefettura di Lucca

Ufficio territoriale del Governo

AREA III

DISPONE


altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 27.06.2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idoneo segno di riconoscimento;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione, significando che eventuali inadempienze, inconvenienti o incidenti che si verificassero nel corso della stessa dovranno essere segnalati a questa Prefettura per gli eventuali adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 9 del Codice della Strada.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Lucca, data del protocollo

IL VICE PREFETTO

(Reale) 

ALLA QUESTURA DI LUCCA
AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI DI LUCCA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LUCCA

ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118 c/o ASL LUCCA
AL SINDACO DI CAREGGINE

ALLA PROVINCIA DI LUCCA

AL PRES. DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
"G.P. PARCO APUANE"
grazianopoli1@virgilio.it

